

IL CONCILIO PROVINCIALE DI TARANTO DEL 1568

Il Concilio Provinciale di Taranto celebrato dal cardinale Marco Antonio Colonna, verosimilmente nel 1568, s'inserisce in una serie di Concili Provinciali celebrati nella Puglia subito dopo il Concilio di Trento. Si è detto verosimilmente perché dal documento sinodale non si estrae alcuna data precisa. L'anno 1568 lo si rileva da un documento non coevo, ma del 1595 del Capitolo di Martina Franca presentato alla corte arcivescovile e concernente il diritto di precedenza con il Capitolo di Grottaglie. Il documento ricorda che anche nel Sinodo Colonna, durante la processione iniziale, nel 1568, vi furono litigi tra i due Capitoli per la precedenza della processione. Il documento, che si riporta più avanti nel testo, è conservato nell'archivio della curia arcivescovile di Taranto. Ma se anche non si volesse dare troppa fede a un documento non coevo, l'arco di tempo nel quale si può collocare il sinodo è tra il 1565 e l'ottobre del 1568, quando il Colonna venne traslato a Salerno.

Nel 1567 si erano tenuti ben tre sinodi provinciali in Puglia: quello di Siponto celebrato dal cardinale Tolomeo Gallio; quello di Bari dal 4 al 7 maggio e quello di Otranto nel settembre¹.

Promotore del sinodo tarentino fu, come si è detto, il cardinale Marco Antonio Colonna dei Duchi di Zagarolo, uno dei più brillanti rampolli dell'antica casata romana. Nipote del Marcanto-

¹ Cfr. S. PALESE; *Sinodi diocesani e Visite pastorali delle Diocesi di Alesano e di Ugento dal Concilio di Trento al Concordato del 1818*, in « Archivio storico Pugliese », (27), 1974, p. 457. Il primo sinodo in assoluto fu celebrato a Reggio Calabria dall'arcivescovo Gaspare del Fosso nel maggio 1565 « al quale seguirono il Milanese nell'ottobre-novembre dello stesso anno e man mano gli altri negli anni successivi, pochi in verità rispetto al numero delle provincie ecclesiastiche. Se ne ebbero, infatti, uno ad Oristano nel maggio del 1566 (...), cinque nel 1567 (Benevento, Siponto, Bari, Otranto, Sor-

nio Colonna di Lepanto, era figlio di Camillo e di Vittoria Colonna². La chiesa di Taranto, di regio patronato, nel 1560 era rimasta vacante per la morte dell'arcivescovo Francesco Colonna zio di Marcantonio³, e su presentazione di Filippo II, il pontefice Pio IV lo creò arcivescovo di Taranto il 7 agosto del 1560 scrive l'Ughelli, ma il Breve di nomina *apud Sancti Petrum* porta la data del 28 giugno 1560; così *l'incipit*: « Dilecti fili salutem. Cum nos nuper Ecclesiam Tarantina qui est Utriusque Siciliae tunc per obitum bo.me. Francisco olim Archi Ep. Tarentini... »⁴. Molto scarse sono le notizie circa la sua presenza nella diocesi di Taranto. La stessa diocesi per tutta la prima metà del XVI secolo non aveva mai avuto i suoi vescovi residenti in sede, ma tutti l'avevano governata tramite vicari generali, spesso nella persona del Vescovo di Mottola, Chiesa suffraganea che era tra le limitrofe quella più vicina. L'assenza di verbali di visite pastorali e di relazioni *ad limina*, che vanno quest'ultime dalla seconda metà del secolo, non permettono di avere una seppur rapida conoscenza globale dello stato materiale della diocesi prima dell'arrivo del Colonna. Gli storici locali, tra cui il Coco e il De Vincentiis, che ne hanno trattato, si limitano a fornire una breve cronotassi dei vescovi sulla scorta delle notizie dell'Ughelli, dell'Eubel e di altri, con un elenco delle chiese e dei monasteri della diocesi⁵.

rento) (...) e infine uno, quello di Ravenna nel 1568 » (G. PINTO, *Riforma tridentina in Puglia. Il Concilio Provinciale di Bari nel 1567*, Bari 1971, p. 6). Non viene citato il sinodo di Taranto: ma — scrive ancora il Pinto — « probabilmente è bene ricordarlo, altri concili furono tenuti in quegli anni, solo che gli atti sono andati smarriti, o giacciono ignorati negli archivi ecclesiastici, essendosene col tempo perduta la memoria » (*ibidem*, p. 7).

² Cfr. *Enc. Cattolica*, voce Colonna Marco Antonio Arciv. di Taranto, vol. IV, p. 220. « Nacque probabilmente nel 1523. Compì gli studi teologici con la guida, a detta del Litta, di Felice Perretti (il futuro Sisto V) e nel 1549 lo zio Francesco Colonna rinunciò in suo favore all'abbazia di Subiaco, di cui egli prese possesso soltanto nel 1559 » (F. PETRUCCI, in *Diz. Biograf. degli Italiani*, vol. 27, pp. 368-371; cfr. anche A. COPPI, *Memorie Colonesi*, Roma 1885, p. 335).

³ Cfr. UGHELLI, *Italia Sacra*, vol. IX, Venezia 1721, p. 146.

⁴ Archiv. Segr. Vaticano (d'ora in poi ASV), Arm. 42, Tomo 13, n. 246, fol. 403rv.

⁵ A. PRIMALDO COCO, *L'Archidiocesi di Taranto nella luce della sua storia*, Taranto 1937; D. L. DE VINCENTIS, *Storia di Taranto*, Parte III, Taranto 1878.

« Resedit aliquando, sed parum », scriveva nel 1589 il Giovine⁶; « aliquando in hac resedit Ecclesia, sed parum », notava l'Ughelli citando quasi alla lettera lo storico locale⁷, e il Moroni ci dice che resse la diocesi da ottimo pastore⁸. Verosimilmente fu poco tempo nella città bimare governandola invece attraverso Vicari generali tra cui Cesare Gesualdo vescovo di Mottola, suffraganea insieme a quella di Castellaneta a cui si unirà qualche anno dopo come terza suffraganea la diocesi di Oria⁹. Nonostante ciò il Colonna ha lasciato indissolubilmente legato il suo nome alla storia della diocesi prima di tutto per la fondazione del seminario, certamente uno tra i primi in Italia, e poi per la celebrazione della prima assise sinodale fatta in diocesi dopo il Concilio di Trento. « Bis visitavit ecclesiam », scriveva ancora il Giovine, ma non vi è purtroppo traccia nell'archivio diocesano di verbali di Sante visite da lui compiute. Solo una memoria dell'arcivescovo Brancaccio del 1575, indirizzata alla S. Congregazione dei Vescovi in cui erano elencati gli abusi e gli errori nella diocesi ai quali era necessario rimediare, ci conferma la visita: « L'Archidiacono — scriveva il Brancaccio — ché prima dignità de la Chiesa Cathedrale non ha sufficienza alcuna per ascendere all'Ordini, havendo solo il sudiaconato, et si bene nella visita fatta dall'Ill.mo Colonna fu sospeso per tal causa, nondimeno fu poi restituito senza che avesse imparato niente. Il Thesoriere quale è la terza dignità si bene è sacerdote, fu pure ritornato senza haver fatto miglioramento veruno, il che si dice d'alcuni altri preti di detta Chiesa »¹⁰.

Partecipò attivamente all'ultima fase del Concilio di Trento dove si recò nel 1562: « Addì XIX [19 agosto] gionse in Trento il R.mo Mons. Marco Antonio Colonna, Romano Arcivescovo di Taranto »¹¹, e fu tra i maggiori sostenitori delle ragioni del papato. La sua residenza fu un punto di riferimento per i prelati filoromani: « uomo di buon discorso » lo consideravano i legati del papa

⁶ IOANNE IUVENE, *De antiquitate et varia tarentinorum fortuna*, Neapoli 1589, p. 278.

⁷ UGHELLI, *cit.*, p. 146.

⁸ G. MORONI, *Dizionario di erudizione storico ecclesiastica*, Roma 1842, voll. 13-14, p. 305.

⁹ Cfr. P. COCO, *L'Archidiocesi... cit.*, pp. 39-40.

¹⁰ ASV, S. C. Vescovi, Positiones, 1594, lett. T-U (fogli sciolti non numerati).

¹¹ ASV, *Conc. Trid.*, vol. 84, fol. 128r e 244v.

insieme col vescovo di Brescia Domenico Bolani e col vescovo di Parma Alessandro Sforza, « riguardevoli per valore, per fortuna e per famiglia »¹². « Ai 12 di marzo 1565 — scrive il Pastor — successe la nomina lungamente attesa di nuovi cardinali [...]. Comparso i cardinali, il papa dichiarò che considerava giunto il tempo di ricompensare coloro che durante il Concilio o altrimenti, avevano servito fedelmente la S. Sede »¹³. Il Colonna giustamente era tra questi¹⁴. Per Taranto si trattava dell'undicesimo cardinale che sedeva sulla cattedra di S. Cataldo.

Ritornato in diocesi, il Colonna concretizzò molto presto due importanti dettati del neo-concilio: il seminario e il sinodo provinciale. Il Concilio di Trento era stato chiaro su ambedue i punti: « Cum adolescentium aetas, nisi recte instituat, prona sit ad mundi voluptates sequendos » recitava l'inizio del can. 18 della Sessione XXIII del 15 luglio 1563. Ogni Chiesa Cattedrale avrebbe dovuto avere il suo seminario; soprattutto il Concilio desiderava che fossero i figli dei poveri ad essere accolti in questi collegi: « Pauperum autem filios praecipue eligi vult »¹⁵. Il Colonna acquistò alcune case attigue all'Episcopio trasformandole e adattandole per l'erezione del seminario¹⁶. Circa la data di fondazione alcuni storici locali propendono per il 1561 altri per il 1563¹⁷. Il primo arcivescovo che ne parla con l'indicazione di una data è il De Castro (1600-1601), nella relazione *ad limina* del 1600: « Seminarium clericorum supra triginta annos a b. m. Cardinali Columna ex Sac. Conc. Tridentini, decreto institutum usque ad hanc diem feli-

¹² SFORZA-PALLAVICINO, *Istoria del Concilio di Trento*, Faenza 1975, vol. IV, p. 395.

¹³ L. V. PASTOR, *Storia dei Papi dalla fine del medioevo*, v. VII, Roma 1923, p. 541; « Per fine principale — scrive il Sarpi — di rimettere quelli che in Concilio s'erano adoperati virtuosamente e massime in servizio della Sede Apostolica » (P. SARPI, *Storia del Concilio di Trento*, Firenze 1966, v. II, p. 1052).

¹⁴ Vedi per la nomina a cardinale: ASV, *Acta Cam.*, v. 9, ff. 117 sgg.

¹⁵ *Canones et Decreta Sacrosanti Oecumenici Concilii Tridentini*, Roma 1834, pp. 207-212.

¹⁶ Sul seminario di Taranto vedi A. PUTIGNANI, *Il Seminario Arcivescovile di Taranto*, Taranto 1964.

¹⁷ Il DE VINCENTIS, *op. cit.*, propende per il 1561. Anche il Coco propende per la stessa data: « Il Cardinale Colonna: Marcantonio — scrive quest'ultimo — che prese parte a detto Concilio, appena tornò in Taranto nel 1561, comprò la casa di Roberto Muscettola, principe di Faggiano, accanto

citer perseverit »¹⁸. Stando alla lettera della relazione la fondazione si sarebbe avuta intorno al 1570, ma come si è detto, già dall'ottobre del 1568 il Colonna era stato trasferito a Salerno. Anche per il seminario quindi l'intervallo di date più probabili va dal 1565 al 1568. Del seminario si parla nel sinodo dove però non viene data una normativa organica circa la vita dei seminaristi e dei convittori, ma vengono solo elencate quelle istituzioni ecclesiastiche che avrebbero dovuto contribuire al sostentamento materiale. Regole organiche verranno date al seminario dall'arcivescovo Brancaccio durante la visita pastorale del 1575¹⁹.

L'altro avvenimento che ci testimonia la preoccupazione e la volontà di riforma del Colonna è appunto il sinodo provinciale, che celebrò insieme ad altri quattro vescovi: i due suffraganei di Mottola e Castellaneta, il vescovo di Monopoli e quello di Acerno. Anche per questo fondamentale aspetto della vita ecclesiale il Concilio era stato chiaro: dove questi sinodi provinciali erano caduti in disuso bisognava ripristinarli, per correggere i costumi, limitare gli abusi, riformare la disciplina ecclesiastica²⁰. Il Concilio invitava quindi a ripristinare qualcosa che non solo non era nuovo nella Chiesa, ma che era già stato regolato da altri concili come quello di Basilea del 1433²¹. « Il Concilio di Trento non creò con questo decreto una istituzione nuova, ma, come accadde per le visite pastorali, riprese una istituzione antica, che aveva perso di mordente e di efficacia, e le assegnò la importante funzione di tradurre la legislazione tridentina, fondata su norme generali, in disposizioni aderenti ai bisogni delle singole diocesi »²². Il sinodo provinciale doveva essere celebrato almeno ogni tre anni, « saltem triennio », dopo l'ottava di resurrezione « seu alio commodiori tempore pro

al suo palazzo episcopale, sporgente, anche sul mare, e lo ridusse a Collegio Seminario per i giovani » (*op. cit.*, p. 93). Qui vi è già l'errore di fondo della data perché, come si è visto, il Colonna arrivò a Trento nel 1562, quindi non poteva aver già costruito l'anno prima il Seminario. Il Putignani (*op. cit.*), propende per il 1563 subito dopo la chiusura del Concilio.

¹⁸ ASV, S. Cong. Conc., *Relationes Tarentina*, pacco 783 A. Rel. De Castro, 1600.

¹⁹ Cfr. ASV, S. Cong. Conc., *Visit. Apost.*, n. 52, *Tarentina*, Tomo V, fol. 83 e sgg.

²⁰ « Provincialia Concilia, sicubi ommissa sunt, pro moderandis moribus, corrigendis excessibus, controversiis componendis, aliisque ex sacris canonibus permissis renoventur » (Sess. XXIV, 11 nov. 1563, can. II De ref.), *Canones et Decreta... cit.*, p. 228.

more provinciae », mentre quelli diocesani « quotannis celebrentur ». Sappiamo bene che queste norme non ebbero mai perfetta esecuzione, almeno nelle diocesi del sud, per una serie di ragioni che col tempo invece di diminuire andarono infittendosi sempre più stante il giurisdizionalismo dilagante del XVIII secolo²³. Il sinodo provinciale o diocesano, che si risolveva in pochi giorni e che ruotava tutto intorno ai vescovi o al vescovo che legiferava toccando un po' tutti gli aspetti della vita religiosa e di quella sociale che aveva attinenza col religioso, rappresenta, forse più della visita pastorale, il momento normativo più forte e completo, cioè il momento giuridicamente più marcato della attività di un vescovo per la sua diocesi. Rispetto alle visite pastorali, per il lato normativo, i sinodi esprimono in maniera più ampia e netta il processo attraverso il quale si concretizza la norma, certo non una norma rigida e astratta, ma adattata « alla fisionomia socio-culturale delle popolazioni cui deve essere applicata, la realtà della loro vita quotidiana, le consuetudini e le superstizioni »²⁴. Tuttavia questa applicazione non avviene sempre: se i sinodi infatti, come scrive De Rosa « rappresentano uno sforzo di astrazione dalla massa informe del contingente di ciò che non è conforme né allo spirito né alle norme conciliari in un determinato contesto sociale diocesano »²⁵, necessariamente a un certo punto la norma creata nell'assise sinodale potrebbe presentarsi rigida, poco flessibile e malleabile rispetto alla realtà locale con la quale potrebbe così scontrarsi proprio perché tende a correggere quella realtà, a volte sforzandosi di portarla proprio agli antipodi rispetto a come essa si presenta nel momento in cui la norma viene emanata, per sradicare abusi, correggere com-

²¹ « ... Qualche decennio dopo, il concilio di Basilea — scrive Palese, — nel decreto di riforma del 26 novembre 1433, sottolineava che alla cura pastorale concorrono senza dubbio i sinodi episcopali e ne confermava l'obbligatoria celebrazione, almeno annuale, dopo l'Ottava di Pasqua o in altri giorni secondo la consuetudine della diocesi » (S. PALESE, *Sinodi diocesani... cit.*, p. 455).

²² M. MARCOCCHI, *La Riforma Cattolica. Documenti e testimonianze*, v. II, Brescia 1976, p. 45.

²³ Sulle difficoltà di convocare i sinodi nei sec. XVII-XVIII cfr. G. DE ROSA, *Il Sinodo di Policastro del 1784 e la censura napoletana*, in *Vescovi, popolo e magia nel sud*, Napoli 1971, pp. 153-186.

²⁴ C. RUSSO, *La storiografia socio-religiosa e i suoi problemi*, introduzione a *Società Chiesa e vita religiosa nell'ancien régime*, Napoli 1976, p. CIV.

²⁵ G. DE ROSA, *Il Sinodo di Policastro... cit.*, p. 153.

portamenti e malformate concezioni socio-religiose. Certo il sinodo è anche un momento pastorale perché le norme in esso contenute sono finalizzate a rivitalizzare la vita religiosa della diocesi ma, crediamo, rappresentano soprattutto uno dei momenti più alti della attività del vescovo come legislatore. Il sinodo si inserisce a un certo momento nella vita di una comunità diocesana, ne costituisce un grande momento, una forza che vorrebbe abbracciare nel suo complesso di norme la realtà globale del luogo e trasformarla in meglio anche se spesso non vi riesce²⁶.

I sinodi provinciali sono stati più rari tra Cinquecento e Settecento rispetto a quelli diocesani: la normativa tridentina è stata più disattesa per i sinodi provinciali che per quelli diocesani. Essi, sappiamo bene, che da soli non ci danno una conoscenza esauriente di una diocesi necessitandoci altri tipi di fonti, come lo studio parallelo di sinodi precedenti e susseguenti²⁷; comunque « la loro conoscenza permette un primo avvicinamento alle condizioni di una diocesi »²⁸. « Il loro specifico interesse — scrive la Mariotti — consiste nella testimonianza dei tentativi volenterosi, ma debolmente efficaci, di intesa e collaborazione fra i metropolitani e i suffraganei »²⁹.

L'esemplare originale del Sinodo Colonna si trova nell'Archivio segreto Vaticano. Non vi è traccia di esso in copia presso l'archi-

²⁶ « Sinodi, visite pastorali, relazioni ad limina sono documenti di una lotta disperata e molte volte sfortunata per condurre il Sud a una coscienza istituzionale e romana della fede, anche in aperta opposizione a un clero passionale e carnale, come lo definiva l'Anzani, e che nel compromesso con la magia trovava il più comodo e facile legame con la plebe misera e affamata, fantastica e crudele del Sud » (G. DE ROSA, *Magismo e pietà nel Mezzogiorno d'Italia*, in *Società, Chiesa e vita religiosa nell'ancien régime... cit.*, p. 443).

²⁷ Vedi gli spunti metodologici circa la comparazione dei sinodi che ne fa E. MASSA, in *La Società religiosa nell'età moderna*, Atti del Convegno di studi di Storia sociale e religiosa, Capaccio-Paestum. 18-21 maggio 1972, Napoli 1973, p. 192.

²⁸ C. RUSSO, *op. cit.*, p. CIV.

²⁹ « La scarsa sensibilità dei vescovi — continua — a tale impegno, unita alle complicazioni giurisdizionaliste opposte dai governi spagnoli e borbonici, determinò l'interruzione trisecolare di tale prassi dopo la vivace ma effimera ripresa post-tridentina » (M. MARIOTTI, *La costituzione dei Sinodi diocesani e dei Concili provinciali e le relazioni delle visite pastorali e per le visite « ad limina » come fonti per la storia religiosa e sociale della Calabria*, in *La Società religiosa... cit.*, p. 109).

vio diocesano di Taranto. L'ipotesi che può spiegare la presenza del documento nell'Archivio Vaticano invece che in quello locale è che avendo bisogno un sinodo provinciale, per essere promulgato, dell'assenso della Sacra Congregazione del Concilio, la copia arrivata a Roma per tale assenso lì rimase³⁰.

Al sinodo parteciparono altri quattro vescovi che posero in calce ai decreti sinodali la loro firma: i due suffraganei Giovanni Luigi Campagna vescovo di Mottola e Bartolomeo Sirigo vescovo di Castellaneta³¹; inoltre Fabio Pignatelli vescovo di Monopoli, diocesi nullius immediatamente soggetta alla S. Sede, che, come prevedeva il Concilio di Trento, doveva scegliersi un vicino metropoli per la partecipazione al sinodo provinciale³², e Fra Giovanni Matteo Valdino vescovo di Acerno³³.

Come si è già accennato sopra, un piccolo incidente si ebbe all'inizio della celebrazione del sinodo tra il Capitolo della Matrice di Martina Franca e il Capitolo di quella di Grottaglie su chi spet-

³⁰ ASV, SCC, *Misc. Arm. VII*, n. 24, n. 2. L'indicazione archivistica del sinodo è già segnalata in E. TAGLIENTE, *Le comunità cristiane albanesi nel Tarantino dal Concilio di Trento al 1622*, Taranto 1982, p. 7.

³¹ Sul primo scrive il Cappelletti: « Giovanni Luigi da Campagna, secondo altri Copeza, calabrese di Rossano, venne qui a 5 di luglio, trasferitovi dalla Chiesa di Monte Peloso. Era stato direttore pontificio della città di Terni, di Forlì e di Benevento, ed aveva sostenuto altre cariche nell'amministrazione del governo romano. Morì nel 1579 » (G. CAPPELLETTI, *Le chiese d'Italia dalla loro origine ai nostri giorni*, XXI, Venezia 1866, p. 146). Cfr. anche ASV, *Schedario Garampi*, vol. 55 (Vescovi), fol. 186v.

Sul vescovo Bartolomeo Sirigo vedi anche CAPPELLETTI, *cit.*, p. 143; UGHELLI, *cit.*, p. 158 e M. DE PALO, *La visita pastorale di Bartolomeo Sirigo, Vescovo di Castellaneta (1572)*, in C. D. FONSECA (a cura di), *La chiesa di Castellaneta dall'XI al XX secolo*, Taranto 1983, pp. 43-56. Cfr. anche ASV, *Schedario Garampi*, v. 40 (Vescovi), fol. 130rv.

³² « Itidem episcopi, qui nulli archiepiscopo subiiciuntur, aliquem vicinum metropolitanum semel eligant, in cuius synodo provinciales cum aliis interesse debeant et, quae ibi ordinata fuerint, observent ac observari faciant » (Sess. XXIV... *cit.*). « Fabius Pignatellus e primaria nobilitate Neapolis ad hanc sedem evectus a Pio IV an. 1561 die 10 octobris. Debitum naturae persolvit an. 1568 » (UGHELLI, I, p. 974). Cfr. anche ASV, *Schedario Garampi*, v. 31 (Vescovi), fol. 120r.

³³ « Fr. Ioannes Matthaëus Valdinus Siculus Ord. Praedicatorum Theologus, Episcopus delectus est an. 1566 die 15 maii, mortem obiit an. 1570 » (UGHELLI, VII, p. 449). Vedi anche ASV, *Schedario Garampi*, v. 31 (Vescovi), fol. 90r. Il Giovine e di conseguenza l'Ughelli confondono Acerno con

tasse la precedenza nella processione iniziale. Lo rileviamo da una memoria non coeva, ma del 1595, conservata nell'archivio diocesano di Taranto³⁴. La questione della precedenza tra i due Capitoli era cosa vecchia e la memoria del 1595 sarà stata una delle tante deposizioni davanti alla Corte vescovile da parte ora dell'uno, ora dell'altro Capitolo. Il 31 marzo di quell'anno si presentarono alla Curia arcivescovile davanti al Vicario generale alcuni deputati del Capitolo di Martina ed esposero « come li anni passati, et proprie nell'anno 1568 l'Ill.mo et Rev.mo Cardinale Marc'Antonio Colonna, allora Arcivescovo di Taranto, fece la Sinodo provinciale, nella quale (tra l'altri) se congregaro, et intervennero li preiti delli predetti Reverendi Capitoli et Cleri di Martina e delli Grottaglie capitolarmente per far la processione di detta Sinodo. Come detti preiti di detti Reverendi Capitoli et Cleri di Martina et delle Grottaglie si congregaro nel Palazzo Arcivescovile di detta Città et quasi tutti dentro la sala di detto Palazzo, et invennero a contesa di precedenza cioè quale di detti dui Capitoli doveva precedere per il che si trattene per un pezzo (di circa due Hore) detta processione et detto Ill.mo Cardinale volse intender siccome intese le ragioni di l'una e l'altra sopra detta precedentia »³⁵.

Acerra: « Synodum... vocavit, ubi interfuere Episcopi... Acerranus... », scrive il Giovine (*op. cit.*, p. 278). Il vescovo di Acerra in quel periodo era invece Giovanni Vasques Coronado De Sayez, (cfr. CAPPELLETTI, XIX, p. 543). Nel periodo in cui il Colonna indisse il Sinodo era suo Vicario il vescovo di Acerno e in questa veste partecipò e sottoscrisse il sinodo. Anche il COCO, scrive che nel 1566 era Vicario del Colonna il vescovo Valdino di Acerno (*op. cit.*, p. 78).

³⁴ Archiv. Dioc. di Taranto, Scaffale 8, Categoria II, Posizione 2, Doc. 2/1.

³⁵ « Come detto — continua il documento — l'Ill.mo e Rev.mo Cardinale Colonna intese le parti nelle loro ragioni provvedde et determinò in questo modo: che nella predetta processione andasse uno preite del Capitolo di Martina et uno preite del Capitolo delle Grottaglie e dicendosi come dovevano andar a dritto, o a sinistra, fu detto et ordinato per detto Ill.mo Cardinale che li preiti di Martina andassero a mano dritta e li preiti delle Grottaglie andassero a mano sinistra.

Come subito ebbe detto Ill.mo Cardinale provvedde et ordinò nel modo predetto se fosse in ordine la processione nella quale attualmente li preiti di Grottaglie andarono a mano sinistra di detti preiti di Martina e cossì furo visti andar e ritornar in detta processione, e cossì precedettero li preiti di Martina alli preiti delle Grottaglie (...).

Non si conserva la Bolla d'indizione del sinodo né il diario dei lavori. La maggior parte dei capoversi hanno un titolo, per gli altri lo si rileva dal contesto. Dopo una introduzione segue il *De Episcopis* più altri 26 titoli espliciti o impliciti e una conclusione con le firme dei vescovi intervenuti all'assise. Vescovo, forma di predicazione e sacramenti sono i primi titoli che vengono trattati e denotano l'importanza che si annetteva a questi argomenti. Nel prologo viene recitata la professione di fede e viene affermato incontestabilmente che il sinodo faceva proprie le indicazioni e le norme del Concilio di Trento, così come faceva propria la Tradizione della Chiesa, l'autentica interpretazione data dalla Chiesa alle Sacre Scritture, la dottrina sui sette sacramenti e ciò che il Tridentino affermava sul peccato originale e sulla giustificazione; accettava la dottrina del sacrificio della messa e della transustanziazione, quella del purgatorio e delle sacre immagini³⁶.

Di contro poi alle nuove eresie del secolo, senza mai citare espressamente i protestanti, il sinodo affermava: « *Indulgentiarum etiam potestatem a Christo in Ecclesia relictam fuisse, illarumque usum Christiano populo maxime salutarem esse affirmat* », ed inoltre che la Chiesa Cattolica era madre e maestra e il Pontefice romano successore del Principe degli Apostoli. Il prologo si concludeva con la classica affermazione insindacabile della Chiesa post-tridentina: fuori della Chiesa non vi era salvezza³⁷. Il primo titolo tratta della figura del vescovo. Nel desiderio del sinodo di togliere gli abusi esistenti nella Provincia è di rinnovare i costumi, esso intendeva partire dal vertice, dal pastore e padre dal quale per primo doveva venire l'impulso al rinnovamento. La figura ideale del vescovo che ne viene fuori è quella lumeggiata dal Concilio di Trento: i pastori dovevano essere « *lux mundi* », e per i propri sudditi « *exemplo, doctrina, et bonis moribus esse debeant* ». Essi dovevano vigilare affinché venisse conservata la sana dottrina

Sembra che anche i litigi facessero parte del cerimoniale dei sinodi: « Come accadeva in occasione di molti sinodi — scrive la Di Leo per i sinodi di Capaccio — vi furono all'inizio di quello del 1629 alcuni litigi. Il clero meridionale si appassionava spesso intorno a questioni minute di supremazia, di precedenza, d'insegne » (A. DI LEO, *I Sinodi diocesani di Capaccio*, in « Ricerche di Storia sociale e religiosa », 1972, p. 107).

³⁶ *Constitutiones facte in S.to Synodo Pr. lis' Tarentina presidente Ill.mo et R.mo Marco Antonio Columna tituli Duodecim Apostolorum presbitero Cardinali presentibus et consentientibus infrascriptis R.mis Monopolitano,*

perché il nemico — l'ultimo in ordine di tempo probabilmente — avrebbe potuto seminare la zizzania e corrompere i costumi³⁸. Il vescovo ideale uscito dal Concilio di Trento, dimesso nei costumi e nel modo di vita, doveva sovrabbondare in dottrina, in bontà e buoni costumi. Non si accennava però all'obbligo della residenza, pur così importante, mentre si soffermava sui familiari del vescovo, come il vescovo doveva trattarli e come essi dovevano essere in tutto di esempio agli altri. La famiglia del vescovo, domestici compresi « tales in obsequium habeant, qui vitae integritate, et honestate, ac bono nomine ceteros antecellant ». Dovevano essere assidui nel ricevere l'Eucarestia almeno nelle maggiori solennità e bisognava allontanare quelli che potevano essere di scandalo ad altri domestici o familiari.

Su un altro punto delicato si soffermava il sinodo: quello della predicazione. Ricordata l'affermazione evangelica che l'uomo non vive di solo pane, la predicazione risultava essere necessaria per il gregge cristiano: « adeoque veritatis, et evangelii praedicatio necessaria, et utilis est » affinché i cristiani venissero distolti dai vizi e da una vita di peccato per una nuova vita³⁹. Spettava ai vescovi in primo luogo il munus predicandi e a coloro che per questo ufficio erano approvati. Il sinodo prescriveva che non si dovevano fare prediche nelle ore notturne per la pericolosità di queste ore e soprattutto: « Domini preceptum diei evangelium facili, et utili expositione praedicent, evitantes prorsus questiones perplexas, et per difficiles, et a quovis genere adulationis, et ostentationis, et nimia prolixitate se absterneant »⁴⁰. Data l'ignoranza dilagante si invitavano quindi i predicatori a fare sermoni semplici, non artificioso-

R.mo Castellanensi, R.mo Motulensi et R.mo Acernensi. Essendo il sinodo accorpato con un altro sinodo di Subiaco in un unico codice cartaceo con copertina pergamenacea, la numerazione non è quella originale, ma è quella aggiunta posteriormente e unica per ambedue i sinodi.

³⁷ *Constitutiones...*, fol. 58v.

³⁸ « Hortatur itaque eos S.ta Synodus, ac per viscera misericordiae Dei obtestatur, ut proprie vocationis memores invigilent in solitudine, ne eis dormientibus inimicus homo veniat, et errorum zizania, ac morum corruptionem superseminet » (fol. 59r).

³⁹ « ... ut igitur plebs christiana propria salutis stimulis verbo Dei per praedicatorum seminando excitetur, quique in vitiis, et peccatis vivunt dedident, convertantur, compugantur, et ad meliorem vitam deducant » (fol. 60r).

⁴⁰ *Ib.*, fol. 60v.

si, non prolissi perché il popolo potesse capire, e la bravura dei predicatori veniva vista non nell'eloquenza, ma nella capacità di colpire e convincere l'uditorio affinché si allontanasse dai vizi e si dedicasse alle buone opere presentando i loro peccati come gravi offese a Dio che li castigava con supplizi e altri castighi, ma precisava il sinodo: « ne aliquis in desperationem inducat »⁴¹. Si accennava appena al problema dell'elemosine ma non si dava nessuna regola circa l'onere delle università per il sostentamento del predicatore.

Nell'amministrazione dei sacramenti i ministri dovevano osservare attentamente la forma e il rito del messale romano evitando abusi: « maxime vero in his abusus fugiant, et superstitiones penitus evitent, rudes et ignorantes instruant »⁴². Per quanto riguardava i confessori il sinodo ricalcava la normativa tridentina ma insisteva sulle qualità dei confessori che i vescovi dovevano scegliere nelle proprie diocesi, i quali pur presentandosi severi ai penitenti non dovevano però indurli alla disperazione⁴³. Ad evitare scandali e abusi il sinodo comandava sotto pena di scomunica « ut in confessionum audientia faciles se praebeant, non in ecclesiarum obscuris angulis, locis tenebrosis, aut subterraneis, nec in privatis domibus, sed eo in loco esse debent, ut poenitentium ad eos facilis, et manifestus sit accessus »⁴⁴; si volevano insomma evitare le facili dicerie e malignità sui confessori.

⁴¹ « Fugiant omnino fabulosa, et apocripha, et ethnicorum testimonia: sint vehementes in criminibus arguendis, iram, et Dei supplicium illis ostendentes, et ne aliquis in desperationem inducat », (fol. 60v).

⁴² *Ib.*, fol. 62r.

⁴³ « Quapropter S.ta Provincialis Synodus hortatur locorum Provinciae Ordinarios, ut summo studio procurent confessores, viros, doctos, exemplares, ac prudentes in eorum dioecesisibus esse, qui mansuetudine, prudentia, et severitate cum opus esse cognoverint, ira peccatoribus poenitentibus se exhibeant, ut non per praecipitia desperationis eos detrudant, nec habenas laxantes, ad vitae dissolutionem, et contemptum deducant », (fol. 62v).

⁴⁴ *Ib.*, fol. 62v: « ne insuper — aggiunge subito dopo — se ingerant in absoluteione eorum sive crimina, sive censurae sint, quae Summo Pontifici, ac Sedi Apostolicae aut de iure, seu de consuetudine, et arbitrio locorum Ordinariis reservata sunt. Idque strictissime sub eadem pena ab eis inviolabiliter observari mandat. Cum vero haec ad edificationem, et animarum salutem statuta sint: locorum Ordinarii, etiam eorum Generales Vicarii secundum indigentiam, et confessorum eruditionem, et qualitatem in his quae ad eos pertinent iuxta Domini preceptum, et misericordiam facultatem tribuant ».

Sul sacramento del matrimonio il sinodo metteva in evidenza che nonostante la promessa di matrimonio venisse ammessa dalla Chiesa come promessa di future nozze, era il consenso che rendeva legittimo il matrimonio, secondo quanto il Concilio Tridentino insegnava. Ma la negligenza dei nubenti e l'inesperienza dei curati avevano radicato una consuetudine nella diocesi tarentina secondo la quale appunto senza la benedizione del parroco, e senza la previa confessione, si conviveva insieme dopo la promessa di matrimonio. Scriveva nel 1575 l'arcivescovo Brancaccio nella memoria alla S. Sede sopra citata che tra gli abusi nella sua diocesi vi era ancora questo: « inanzi la beneditione de la Chiesa molti consumano il Matrimonio, anzi ne stanno anni et anni nel peccato, senza detta beneditione »⁴⁵. Contraendo il matrimonio non si teneva conto spesso dei vari gradi di consanguineità e quindi degli impedimenti canonici. Ma vi era un altro abuso, tipico forse delle zone sottoposte al continuo pericolo delle scorrerie turchesche: « si eorum alter longo temporis spatio aberrit, vel quod a piratis, et turcis fuerit captus, et in servitutem redactus », oppure questa scomparsa avveniva per altri motivi, passati sette anni il coniuge superstite si riteneva sciolto dal precedente vincolo e capace quindi di convolare a nuove nozze anche se nessuna notizia certa della morte dell'altro coniuge era mai giunta. Il sinodo condannava questo pernicioso costume considerandolo un vero e proprio adulterio e vietava sotto pena di scomunica ai parroci di celebrare questi secondi matrimoni, « nisi illis prius legitime clareque constit erit de prioris mariti, seu uxoris morte »⁴⁶.

Per quanto riguardava i funerali e la sepoltura il sinodo invitava i congiunti dei defunti a non abbandonarsi ad eccessive e teatrali scene di disperazione, così radicate d'altronde nelle tradizioni popolari del Sud: « moderate lugere » invitava il sinodo; né bisognava contristarsi come se non si avesse speranza di una vita futura e migliore. Sotto la pena maggiore poi, il sinodo cercava di togliere un costume anch'esso molto radicato nel Sud: i congiunti si chiudevano in un lutto stretto e non andavano neanche a messa la domenica e negli altri giorni di precetto così come non ci andavano le fanciulle « in aetate convenienti etiam nuptui traddendi » e le

⁴⁵ ASV. SC Vescovi, 1594, *cit.*

⁴⁶ *Constitutiones...*, fol. 63v.

vedove⁴⁷. Si proibiva anche di seppellire « super terram » riprendendo una disposizione di Pio V del 1566: « sed prohibita est sepultura existens supra terram »⁴⁸. Il sinodo non scendeva in disposizioni particolareggiate riguardo al tempo che doveva trascorrere prima della sepoltura né parlava di registrare la morte su un apposito libro dei defunti.

Il titolo seguente riguardava la santificazione delle feste. Anche questo era un continuo problema perché vi era l'abitudine di lavorare nei giorni festivi. Il sinodo comandava la cessazione in questi giorni di tutte le occupazioni: « mandat, et iniungit, ut unusquisque Christi fidelis cuiuscumque aetatis, dignitatis, gradus, sexus, et condicionibus existat, in dictis festivis diebus ab omni exercitio, et labore cesset, et alios cessare faciat neque mercatura aliquo modo exerceatur, non nundine fiant, non lites, non contractus, vel aliqui iudiciales actus celebrentur, non publicis substationibus aliquid vendatur, non apothecae aperiantur, neque aliquid vendendum exponatur (nisi aliud necessitas iudicanda tamen per Ordinarium aliud exposcere videbitur) »⁴⁹. Accadeva anche in questa, come in altre zone, che i servi erano costretti a lavorare nei giorni festivi per ordine dei padroni: « Barones, et ministri Regii, aliquid subditis laboris, et exercitii non imponant », prescriveva quindi il sinodo⁵⁰. Sull'osservanza delle feste ci è pervenuto un altro documento collegato al sinodo tarentino del Colonna: le disposizioni particolareggiate per la città di Taranto circa l'osservanza dei giorni festivi in esecuzione della norma sinodale⁵¹.

⁴⁷ « Phohibet igitur Sancta Synodus Provincialis post deductum funus ad ecclesiam, ibi vel domibus publicos luctus fieri, quod vulgo « repetare » dicit, hac praecipit omnes defuncti quacumque affinitate vel consanguinitate coniunctos, tam viros quam mulieres sub excommunicationis pena teneri proximo die festo et aliis diebus, quibus ecclesiastico ordine et praecepto divinis et sacratissimo missa sacrificio interesse astringuntur, ad Ecclesiam se conferre » (fol. 64v).

⁴⁸ Cfr. B. GAVANTO, *Enchiridion seu Manuale Episcoporum*, Romae 1631, p. 248.

⁴⁹ *Constitutiones...*, fol. 65r.

⁵⁰ Scrive A. Di Leo per i sinodi di Capaccio: « Ma ricaviamo dagli atti del sinodo Brancaccio che per le plebi rurali era difficile osservare il precepto festivo, perché i signori obbligavano a lavorare anche in quei giorni: "Quia rustici et animalium custodes prohibentibus dominis, missas auscultanti precepto se assero observare non posset" » (*op. cit.*, p. 126).

⁵¹ Cfr. ASV, *Visit. Apost... cit.*, foll. 200v-201r.

Contro i bestemmiatori « nomen Dei Patris, et Filii Spiritus Santi et aliorum Sanctorum Sanctarumque Dei » il sinodo ristabiliva tutte le antiche pene e principalmente venivano rinnovate le pubbliche penitenze.

I primi tre titoli concernenti i chierici riguardano la loro condotta, la messa e l'abito clericale. Il sinodo raccomandava a coloro che si erano consacrati a Dio di staccarsi dalle cose del mondo e quindi « a negociis secularibus », dall'incarico di procuratore nei tribunali laici, da qualsiasi tipo di ufficio pubblico a meno che non si trattasse di proprie questioni o della difesa di gente povera⁵². « A mercatura velut ab angue fugiat » recita chiaramente il sinodo proprio perché si voleva creare la figura di un prete nuovo, diverso, alieno per quanto più possibile dalle compenetrazioni materiali, dalle beghe e dalle invidie locali, dagli scandali, da tutta una realtà che pesantemente lo avevano fino allora influenzato. Si voleva costruire il prete ideale secondo il Concilio di Trento: « un uomo il cui contegno e il modo di vestire, i gesti, le parole, la vita intera riflettono la gravità, la maturità, la moderazione, l'equilibrio interiore, e, soprattutto, la coscienza dell'uomo di Dio »⁵³. Ed era nel sacrificio della messa che il prete assommava in sé tutte le caratteristiche dell'uomo di Dio e del tramite fra la divinità e tutti i fedeli. Il sinodo si preoccupava di questo denunciando che alcuni preti della Provincia celebravano la messa soltanto quattro volte l'anno « adeo suae salutis immemores ». Il sinodo non stabiliva niente di nuovo ma ricordava la normativa tridentina in proposito e l'obbligo per i sacerdoti di celebrare la messa ogni domenica e negli altri giorni di festa, e a coloro che ancora non lo erano di confessarsi spesso, di assistere alla messa e di comunicarsi⁵⁴. L'abito poi doveva estrinsecare l'aspetto interno del prete e si comandava di portarlo sempre e di non lasciarlo che per necessità di viaggio fuori dalla città. Nel modo di vestire doveva essere sem-

⁵² *Constitutiones...*, fol. 66rv.

⁵³ FLICHE - MARTIN, *Storia della Chiesa*, XVII, p. 618.

⁵⁴ « Itidemque ut omnes clerici non dum sacerdotali ordine decoratur, summi, mediocres, et infimi, non solum eorum peccata saepius confiteantur, sed torcio quoque dominico die, nec non festis solemnibus dum sollempnis missa celebratur, in Ecclesia pellicis indutur, publice ante altare maius, maxima qua poterint cordis mundicia, exteriorisque humilitatis specie Sanctissimum Eucharestiae Sacramentum summant » (fol. 66v).

plice nelle scarpe come in altri abbigliamenti⁵⁵. L'insistenza e le varie pene decise dal sinodo ci dicono che probabilmente questo aspetto era alquanto disatteso dal clero locale, ma non si direbbe niente di nuovo additando il clero del sud come poco ligio in genere ai dettami di sinodi e sante visite, totalmente impastato con la sua piccola realtà quotidiana che molto spesso si risolveva anche per lui in una lotta giornaliera per la sopravvivenza. Il sinodo Colonna non scendeva comunque in altri particolari sull'argomento. Non accennava e non regolamentava affatto il grosso problema delle ordinazioni intorno a cui ruotavano vari interessi e corruzioni, né si parlava del problema della residenza che non interessava solo i vescovi ma anche i parroci. Trattava dei sacerdoti forestieri, ma il tutto si risolveva nel regolamentare, a seconda della provenienza, il tempo necessario per presentare le lettere dimissorie al proprio vescovo.

Sul versante del mondo laico ci imbattiamo in brevi disposizioni contro sortilegi, incantesimi e fascinazioni. La pena era la scomunica ma, si aggiungeva « et aliis atrocioribus » senza specificare di quali pene si trattasse. E la scomunica si estendeva naturalmente a coloro che sapevano e conoscevano costoro ma non li denunciavano. Si invitavano i vescovi a investigare « diligentissime », « et huic tanto malo oportunis remediis occurrant, atque provideant ». Incorreva nella scomunica dunque anche chi sapeva e non parlava. Sappiamo infatti che le fattucchiere e affini facevano intimamente parte della realtà meridionale: realtà magico-sensitiva come tante volte, e a ragione, si è sottolineato da parte della storiografia socio-religiosa. I vescovi sospettavano forse che queste denunce non venivano fatte perché c'era quasi un accordo tacito tra costoro e il popolo, perché quest'ultimo poteva averne sempre bisogno; allorché il santo non intercedeva, o la grazia tardava a

⁵⁵ « Idcirco mandat omnibus et singulis cuiuscumque gradus, ordinis, et conditionis existant, ut vestes, quas subtanas, et capanos vocant, semper deferre habeant (...) Qui vero scissas calligas, vel nimis inphlatas et calceos, calligasque alterius coloris que nigri, albi, et leonacii, et camisias cum crispis deferre auserint, dupli poenam incurrisse decernit. Arma vero nullo modo deferant, nisi itineris causa » (fol. 67r). « L'abito — ricorda ancora la Di Leo per i sinodi di Capaccio — non doveva essere sontuoso e raffinato, né sporco trascurato e lacerato, ma modesto, tanto in casa quanto nella strada. Doveva essere nero senza dipinti sul torace e ornamenti di seta o in oro. Le scarpe non dovevano essere impreciosite da ricami e fiocchi di seta » (*op. cit.* p. 120).

venire, c'era questa via a volte in concorrenza, a volte sommata alla prima, che rispetto all'intercessione del santo per gente rozza e semplice era, potremmo dire, di più immediata percezione reale. Denunciarli avrebbe significato togliere a se stessi un canale di comunicazione col mondo metafisico e togliere una possibilità in più che si aveva nella lotta giornaliera contro gli stessi uomini e le forze della natura⁵⁶.

Il sinodo ha un breve titolo sulle campane ma per denunciare uno scandaloso modo di fare da parte del clero locale. Esso « enim pulsationem non concedunt nisi maxima pecuniae quantitate, quae pauperibus secularibus insupportabilis est »; questo che avveniva in « multis locis maxima avaritiae sordes apparet », avarizia che era la radice di tutti i mali del clero.

Trattando poi dell'eresia, il sinodo parlava soprattutto dei libri proibiti: « perniciosi eorum libri, quibus doctrina eorum impura continebat eorum mentes offenderent, rudiumque animos, ac conscientias macularent ». E nelle città marittime il pericolo di introduzione di libri eretici veniva naturalmente anche dal mare. Il sinodo stabiliva che il portulano e i doganieri, « sub periculo salutis aeternae iniungit », dovevano perquisire nelle navi che approdavano, se tra le merci che dovevano essere lasciate vi erano anche libri, i quali dovevano essere immediatamente portati al vescovo o al vicario, sia che si trattasse di libri a stampa o di manoscritti⁵⁷.

Dalle brevi disposizioni riguardanti la catechesi dei fanciulli si rileva che la situazione della Provincia non era delle migliori. La pratica era trascurata prima di tutto dai genitori che non trasmettevano ai figli i primi rudimenti della fede e ciò che era peggio disprezzavano essi stessi di imparare i precetti della chiesa⁵⁸. Per questo il sinodo si rivolgeva con determinazione ai parroci e a tutti coloro che avevano la cura d'anime affinché ogni domenica e negli altri giorni di festa, nel pomeriggio al suono della campana, racco-

⁵⁶ *Constitutiones...*, fol. 67v.

⁵⁷ *Ibidem*, fol. 70r.

⁵⁸ « Sancta Provincialis Tarentina Synodus... sentiat ut parentes, et propriae et filiorum salutis immemores non solum filios suos prima fide rudimenta videlicet, articulos fidei, orationem dominicam, salutationem angelicam, uti ex officio illis incumbit docere negligant, sed et ipsi aliquanto illa ignorant addiscere spernant, non potest non ex animo dolere, quare ut huic magno malo quantum fieri potest oportunitis remediis succurrat » (fol. 71r).

gliessero i fanciulli « et alios suae cure subditos » ed insegnassero loro la dottrina cristiana: « in quo si negligentis fuerint ultra suspensionis poenam, arbitrio Ordinario severe puniantur ». Pene severe erano quindi destinate a coloro che avendo la cura d'anima disattendevano al loro dovere; questo ci dice che probabilmente anche nel clero serpeggiava un certo disinteresse per la catechesi ai fanciulli e agli adulti. Da qui la denuncia del sinodo alla critica situazione venutasi a creare nella Provincia.

Sul tema dei benefici ecclesiastici il sinodo non si discostava dalle caratteristiche generali e dalla tendenza del periodo: denunciava l'esiguità di questi benefici, appena sufficienti al mantenimento dei beneficiati e soprattutto il processo di frammentazione da parte dello stesso clero: « et ipsorum sacerdotum privatis actionibus sine aliqua rationalibus causa fuisse divisa », donde la tenuità dei benefici. Il sinodo imponeva ai vescovi che durante le visite pastorali si accertassero e rivedessero le lettere apostoliche o le collazioni e provvisioni fatte per i benefici: « et ubi sine legitima causa a sacris canonibus approbata, beneficia praedicta divisa fuisse inveniunt, collationes, institutiones, ac provisiones praedictas (...) nullas irrita et inanes declaret ». I chierici interessati, senza le lettere apostoliche, non potevano essere ammessi al beneficio e se lo avessero fatto con la forza o aiutati da qualche signore laico prima dell'arrivo delle lettere « ad eadem beneficia inhabiles et excommunicandos declarat ipsorumque beneficiorum fructus suos non fecisse, ne facere »⁵⁹.

Sul tema delle censure ecclesiastiche il sinodo si soffermava sulla pena maggiore, riprendendo l'insegnamento del tridentino in proposito. La scomunica doveva essere data con le solite forme prescritte dalla Chiesa: « cum solitis solemnitatibus publicari et observari faciant »; ma di fronte alla norma comune che se uno scomunicato fosse entrato in chiesa durante una celebrazione liturgica questa doveva immediatamente interrompersi fino a quando lo scomunicato non fosse uscito dal tempio, il sinodo per una categoria di persone sembrava proporre una norma speciale: « et si excommunicati fuerint personae potentes, quae a civitatibus sine scandalo expelli non possent ipsi excommunicatis ad ecclesiam accedentibus, saltem ad minus clerici seculares, et regulares a divinis cessare debeant quamdiu excommunicati in eorum Ecclesiis per-

⁵⁹ *Ib.*, fol. 72v.

manserint ». Anche durante il periodo del giubileo, non sarebbe stata tolta la scomunica a coloro che avessero perseverato nel concubinaggio, agli usurari, a coloro che non avessero soddisfatto la parte lesa con la restituzione degli oggetti in causa ⁶⁰.

Altro tema trattato dal sinodo fu quello dell'immunità ecclesiastica dei luoghi e delle persone. Si affermava subito che questa immunità era stata concessa da Dio stesso: « Cupiens S.ta Synodus, ut unicuique sua iurisdictione conservetur, et ut immunitates clericus a Deo concessa inviolate observentur ». Anche se il chierico veniva colto in flagrante delitto dal signore secolare o da suoi ufficiali non doveva essere trattenuto nelle carceri secolari ma « statim » doveva essere rimesso all'autorità ecclesiastica: « et si secut fecerint tamquam ipso iure notorii excommunicati et sacrilegi », fino a quando non avessero consegnato il chierico carcerato. Nelle stesse pene e censure sarebbero incorsi dazieri, gabellotti e qualsiasi altro esattore che avesse tassato i beni dei chierici pregiudicandone così l'immunità ⁶¹.

Alla fine delle norme sinodali troviamo quelle riguardanti il seminario. Particolarmente sensibile a questo problema fu il Colonna se, come si è già detto, tornato in diocesi alla chiusura del Concilio volle erigerlo quasi subito. Si invitavano i vescovi della Provincia che non avevano il seminario a fondarlo. Non vi era un vero e proprio comando ma « statuit quod ubi seminarium in Provincia fieri potest », consci dei non facili problemi di diversa ordine che ogni vescovo doveva affrontare nella propria diocesi circa l'erezione del seminario. Per il sostentamento del seminario di Taranto il Sinodo ci dice che tutte le dignità, capitoli, benefici, abbazie, luoghi pii, ospedali dovevano concorrere con « quinque

⁶⁰ « ... perseverantibus in peccato, ut puta concubinariis concubinam retinere non desistentibus, vel usurariis, aliisque delinquentibus qui parti laese satisfactionem eo modo, quo melius et cautius fieri potest facere non curant, vel differunt, cum non dimittatur, peccatum nisi restituatur oblatum » (fol. 74r).

⁶¹ « Et insuper omnibus daciariis, gabellotis, et quorumcumque onerum exactoribus portinariis, vel aliis etiam locorum et universitatum officialibus quocumque nomine nuncupatis, S.ta Synodus iubet, et mandat ne a clericis, vel personis ecclesiasticis secularibus vel regularibus, dacia, gabellas, vel alia quecumque onera, exigant immunitatique ecclesiastica directe, vel indirecte praeiudicent, aut aliquem actum faciant per quem immunitas predicta restringatur perturbetur, aut deterioretur. Si quis autem contrafecerit omnes penas, et censuras in sacris canonibus, ac in Bulla Coene Domini contentas ne verit incursetur » (fol. 75r).

aureos pro quolibet centinario omnium introitum ». Col tempo si stabilirono delle quote fisse e il maggior contributo fino al Capocelatro fu sempre della Mensa Arcivescovile⁶². Il sinodo trattò di altre questioni che elenchiamo brevemente in nota⁶³.

Tra le questioni non trattate dal sinodo Colonna vi è anche quella riguardante la condizione giuridica e religiosa dei greco-albanesi che in gran numero abitavano alcuni casali della diocesi detti usualmente casali albanesi. La visita pastorale che il Brancaccio fece a questi casali nel 1578 c'informa che dei preti greci di questi casali avevano partecipato al sinodo del Colonna: « Papa Demetrio asserì di aver partecipato al sinodo diocesano del cardinale Marco Antonio Colonna e di aver emesso in quell'occasione la professione di fede, di cui peraltro non aveva compreso nulla: ... Dixit in sinodo diocesana, seu provinciali facta per illustrissimum cardinalem Colonna se fuisse profexum verum nescire eius profexionem nec intellexisse quid profexus sit »⁶⁴.

⁶² *Ib.*, fol. 77v-78r.

⁶³ Si dovevano eleggere due deputati chierici o secolari in qualità di avvocati e procuratori dei poveri e gratis difendere le loro cause (fol. 68r). Altri due deputati sacerdoti o laici « bonae vitae, et piae devotionis » avrebbero dovuto comporre ogni lite o dissidio tra i fedeli. Dove non era possibile giungere alla pacificazione, la questione doveva essere rimessa al vescovo o al suo vicario (fol. 68v-69r). I maestri che volevano, in pubblico o in privato, tenere scuola, dovevano presentarsi al vicario e fare la professione di fede: « quod si facere neglexerint a docendi munere suspendantur et nisi resipuerint per delicti genere, ac pertinaciae qualitate severe puniantur » (fol. 70v). Le meretrici dovevano essere tenute separate dalle donne oneste « et habitum differentem et locum remotum assignari Episcopi curent ». Sulla simonia si comandava in maniera assoluta per la collazione di benefici e l'amministrazione dei sacramenti « ab omni pecuniarum exactione, munerumque perceptione se abtineant » (fol. 72r). Vi erano infine norme di carattere generale riguardanti il gioco d'azzardo e l'usura.

⁶⁴ In E. TAGLIENTE, *Le comunità cristiane albanesi... cit.*, p. 71. « In esso [sinodo] — scrive ancora — non si fa alcuna menzione di comunità italo-albanesi né di preti greci, eppure dalle testimonianze testé citate apprendiamo che essi vi parteciparono. Ciò si spiega tenendo conto che nel periodo del cardinal Colonna il problema delle comunità d'altro rito non si era ancora delineato e valutato, per cui anche se quelle comunità erano una realtà presente nella diocesi, non vi si faceva caso. Di conseguenza al sinodo i sacerdoti greci parteciparono perché obbligati, come ogni altro sacerdote latino, ma non compresero nulla di ciò che si professava e stabiliva, perché appartenevano ad una lingua e ad una mentalità completamente diversa essi tuttavia dovevano fare egualmente quelle professioni, acconsentire a quei decreti che per loro non avevano alcun senso » (p. 72).

Il sinodo concludendo invitava i vescovi entro sei mesi a tenere nella propria diocesi il sinodo diocesano: « Eadem S.ta Provincialis Tarentina Synodus, praecipit, ut infra sex ad summum menses locorum provinciae Ordinarii diocesanam Synodum congregent » in cui sarebbero state sancite le decisioni prese nel concilio provinciale. « Nemo insuper illorum discedat, nisi prius manu praedicta decretis huius S.tae Synodi se subscripset, ac omnium in ea gestarum copiam habuerit ». Tutti quindi se ne andarono da Taranto, stando a quanto il sinodo dice, con una copia dello stesso. Non sappiamo dove i sinodi diocesani furono effettivamente celebrati. Basti pensare che il Colonna fu trasferito a Salerno lo stesso anno del sinodo provinciale⁶⁵ e il vescovo di Monopoli morì il 15 agosto del 1568.

Possiamo con tranquillità, senza forzature, affermare che il sinodo Colonna non si presenta tra i migliori che furono celebrati in quel tempo nelle diocesi del Sud. Questo sinodo sembra che affondi poco nella realtà locale e non abbracci compiutamente le complesse problematiche e i rapporti tra le diverse gerarchie ecclesiastiche, tra il clero e il popolo e le autorità. Esso si limita molto spesso a porre, dopo una breve introduzione dottrina, norme molto generali, alcune prese quasi completamente dal testo delle norme tridentine: è un difetto della maggior parte dei sinodi provinciali, i quali per il fatto di interessare varie diocesi e dovendo tener conto di varie esigenze, affrontavano i problemi con norme generali nella prospettiva, molto spesso disattesa, che i sinodi diocesani precisassero meglio e abbracciassero con una più chiara identificazione e puntualità le norme che avrebbero regolato la vita interna di ogni diocesi. Alcune volte il sinodo individua alcuni problemi vitali nelle diocesi della metropoli; come quando afferma che l'avarizia è la radice di tutti i mali del clero, con riferimento alla realtà locale; quando denuncia lo scarso attaccamento dei sacerdoti della Provincia alla celebrazione della messa che può sottintendere anche una insufficiente preparazione teologica e pastorale del clero in quel periodo; quando denuncia la scarsa attività catechistica e l'inosservanza delle feste oltre che alcuni abusi in mate-

⁶⁵ Sulla attività del Colonna nella diocesi di Salerno cfr. G. CRISCI, *Il cammino della Chiesa salernitana nell'opera dei suoi vescovi (sec. V-XIX)*, vol. I, Napoli 1976, pp. 585-598.

ria matrimoniale. Se è vero che il sinodo non dice molto di nuovo e non ha creato una normativa originale rispetto ai sinodi di altre zone del Sud è anche vero che, essendo molte le caratteristiche in comune tra le varie diocesi — i problemi delle diocesi del Salento e dell'Irpinia erano più o meno uguali ad altre zone del Regno — l'attività normativa finiva spesso per combaciare tra una diocesi e l'altra. Se nei sinodi di Capaccio — come scrive la Di Leo — « altra preoccupazione dominante era la distrazione dei beni della Chiesa ad opera dei preti beneficianti e dei rettori dei luoghi pii », questa stessa preoccupazione la troviamo nel sinodo Colonna per quanto riguarda la tenuità dei benefici a causa delle indebite divisioni di questi fatte dal clero.

Sapere d'altronde che subito dopo il Concilio di Trento anche in questa parte del Regno fu celebrato un sinodo, ci permette di dare una subitanea e precisa risposta alla domanda se questa parte del Regno era stata, e fino a che punto, coinvolta nel moto di riforma auspicato dal Concilio di Trento; se i problemi che si agitavano in queste diocesi erano più o meno identici rispetto alle diocesi di altre province napoletane e se quindi si era affrontata subito la situazione con sinodi provinciali o diocesani.

Il sinodo Colonna, pur nella sua piattezza normativa, ci aiuta a capire che anche in quelle zone i vescovi si erano mossi per ottenere una riforma del popolo, del clero e dei costumi in generale secondo i principi del Concilio. È chiaro che un solo sinodo, per quanto importante, non può darci, come scrive il De Rosa, « una carta della religiosità di una determinata zona » perché manca il rapporto con i sinodi susseguenti e con altre fonti; tuttavia non si può trascurare il fatto che trattasi del primo sinodo della Provincia e di Taranto. La determinazione che il cardinale Colonna mostrò ritornando a Taranto di attuare subito due importanti dettati del Concilio, il seminario e il sinodo provinciale, è la testimonianza di come l'alto prelato aveva ben recepito le direttive di Trento anche sulla scia delle prime grandi realizzazioni che il Borromeo, suo carissimo amico, aveva già attuato e stava attuando nella vasta diocesi di Milano.